

COMUNICATO del 9 aprile 2017

Oggetto: Esportazione vino sfuso DOC "delle Venezie".
Piano dei controlli della DOC "delle Venezie"

Di seguito si riportano in via esemplificativa i principi e le modalità che disciplinano l'esportazione di vino sfuso DOC "delle Venezie" e il suo imbottigliamento.

Premesso:

1. le confezioni (**bottiglie**) dei vini designati ed etichettati con la DOC "delle Venezie" **devono obbligatoriamente riportare**, ai sensi dell'art. 48, comma 7 della Legge 12 dicembre 2016, n. 238 -*come sistema di tracciabilità*- "**LA FASCETTA SOSTITUTIVA DEI CONTRASSEGNI DI STATO**";
2. tutti gli imbottiglieri, sia quelli che operano sul territorio nazionale sia quelli che imbottigliano all'estero (qualsiasi Stato), sono tenuti obbligatoriamente ad apporre sulle bottiglie "la fascetta";
3. **non vi è alcuna restrizione per gli imbottiglieri fuori della zona di produzione** (Trentino, FriuliVG e Veneto) **o dell'Italia, di conseguenza non esiste alcuna procedura amministrativa per chiedere ipotetiche deroghe o procedure amministrative particolari.**

Ai sensi del **PIANO DI CONTROLLO** (*in breve PC*) **DELLA DOC "DELLE VENEZIE"**:

- A. il vino allo stato sfuso che viene spedito all'estero per essere imbottigliato deve rispettare le disposizioni di cui al **Piano di controllo-scheda n. 2 vinificatore** e quindi deve avere la prescritta **idoneità chimico fisica ed organolettica** rilasciata secondo le procedure ministeriali dal competente Organismo di controllo (*in breve OdC*);
- B. qualora il soggetto importatore sia anche imbottigliatore, il vinificatore/esportatore si fa carico del ritiro e pagamento del pertinente numero di fascette che gli saranno consegnate dal competente OdC in relazione al volume di prodotto oggetto della spedizione e provvede alla consegna delle stesse unitamente al corrispondente prodotto;
- C. con l'emissione del documento di trasporto da parte del vinificatore/esportatore (Piano controllo: scheda n. 2 vinificatore), l'**ORGANISMO DI CONTROLLO** prende atto del nominativo del soggetto/imbottigliatore destinatario del vino e **in automatico lo iscrive al sistema di controllo**;
- D. terminate le operazioni di imbottigliamento l'importatore provvede alla rendicontazione delle operazioni eseguite comunicando al competente OdC ai sensi del "**PC-scheda 1 imbottigliatore**" il numero di "bottiglie/pezzi" prodotti e quindi le fascette utilizzate, a tal fine utilizza **apposito modello rinvenibile sul sito dell'OdC**;
- E. ai sensi del Piano dei Controlli, l'importatore/imbottigliatore è soggetto alle attività di verifica documentali/analitiche/ispettive come qualsiasi altro imbottigliatore nazionale.

Secondo gli usuali schemi operativi e in tempi congrui saranno comunicate le linee guida esplicative.

Per eventuali chiarimenti e informazioni: areatecnica@dellevenezie.it